



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2015, proposto dal

Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

Ernesto Fiasco, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lombardi, con domicilio eletto presso Marco Lombardi in Roma, viale Paolo Orlando n. 64;

nei confronti di

Comune di **Palestrina**, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pizzuti, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 00165/2015, resa tra le parti, concernente cessazione funzionamento dell'ufficio del **giudice** di **pace** di **palestrina** - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ernesto Fiasco e di Comune di **Palestrina**;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Marco Lombardi e Patrizia Cola, su delega dell'avvocato Massimo Pizzuti, e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che l'impugnato decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014, recante "Uffici del **giudice** di **pace** mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156/2012", evidenzia come l'ufficio di **Palestrina**, previamente inserito nell'elenco di quelli mantenuti con spese a carico dei Comuni richiedenti, sia stato stralciato dal detto elenco, a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 marzo 2014, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del **giudice** di **pace** ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Considerato che la circostanza di fatto su cui si fonda l'inserimento dell'ufficio di **Palestrina** nell'allegato 5 del decreto impugnato, ossia quella per cui il Comune ha comunicato di non potersi assumere i costi di gestione, rinunciando così al mantenimento dello stesso, è affermata dall'Avvocatura dello Stato e non è contestata dalle parti, cui la questione è stata sottoposta in sede di discussione in udienza;

Considerato che la disciplina sopravvenuta di cui all'allegato 1 della legge 27 febbraio 2015 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", consente sia il ripristino degli uffici dei giudici di **pace** soppressi, permettendo quindi la conclusione delle procedure per la loro eliminazione, sia la proroga del termine per la richiesta del loro ulteriore mantenimento;

Considerato che agli atti non emergono manifestazioni di volontà da parte del Comune di **Palestrina** in senso opposto a quella sopra evidenziata e che una eventuale nuova considerazione della sua posizione potrebbe condurre al ripristino dell'ufficio, come sopra evidenziato, senza per questo incidere sull'esito della procedura di soppressione, del tutto corretta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1441/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Condanna Ernesto Fiasco e il Comune di **Palestrina** a rifondere al Ministero della giustizia le spese della presente fase di giudizio, che liquida, a carico di ciascuno di essi, in €. 1.800,00 (euro milleottocento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)